



FONDAZIONE
DI **MODENA**

Regolamento di gestione del patrimonio della Fondazione

Approvato dal Consiglio di Indirizzo del 30 luglio 2021

La Fondazione di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi e segnala, dunque, che ogni termine del presente Documento che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.

SOMMARIO		
	ART. 1 - PRINCIPI GENERALI	4
	1.1. Principali riferimenti normativi	4
	1.2. Ambito di applicazione	4
	ART. 2 - GOVERNANCE	5
	2.1. Ambiti d'azione e responsabilità del Consiglio di Indirizzo	5
	2.2. Ambiti d'azione e responsabilità del Consiglio di Amministrazione	6
	2.3. Ambiti d'azione e responsabilità della Commissione Investimenti Finanziari	7
	2.4. Ambiti d'azione e responsabilità del Direttore Finanziario	8
	2.5. Ambiti d'azione e responsabilità del Comitato Rischi	10
	2.6. Ambiti d'azione e responsabilità dell'Advisor	11
	ART. 3 - OBIETTIVI E CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	12
	3.1. Obiettivi generali	12
	3.2. Modalità e strumenti di gestione del Patrimonio Finanziario	13
	3.3. Principi e criteri di selezione degli investimenti	14
	3.4. Indebitamento	15
	3.5. Operazioni in derivati	16
	3.6. Diversificazione degli investimenti	16
	3.7. Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti	17
	3.8. Investimenti in beni mobili non finanziari ed immobili	17
	ART. 4 - PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DI ADVISOR E DI GESTORI AMMINISTRATIVI DI VEICOLI DI INVESTIMENTO	19
	4.1. Principi di selezione di Advisor e di Gestori di Veicoli d'Investimento	19
	4.2. Criteri di selezione dell'Advisor e/o del Gestore del veicolo di investimento dedicato e/o del Gestore	19
	ART. 5 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	20
	ART. 6 - PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE	21
	ART. 7 - GLOSSARIO	21

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1.1. Principali riferimenti normativi

Il presente “Regolamento di gestione del Patrimonio della Fondazione” è stato redatto conformemente alle disposizioni contenute nei seguenti principali riferimenti normativi:

- Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena approvato dal Consiglio di Indirizzo.
- Regolamento Generale di Organizzazione delle attività della Fondazione approvato dal Consiglio di Indirizzo.
- Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) sottoscritto in data 22 aprile 2015.
- Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI, approvata dall’assemblea ACRI del 4 aprile 2012.
- Decreto Legislativo n. 153 del 17 maggio 1999.
- Regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942 (Codice civile italiano).

1.2. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 6 comma 5 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (di seguito “Fondazione”), definisce gli ambiti d’azione e responsabilità, gli obiettivi e criteri, le modalità ed i controlli della gestione del patrimonio della Fondazione (di seguito il “Patrimonio”).

2. Il Regolamento tiene conto della natura della Fondazione, quale soggetto privo di finalità di lucro che effettua investimenti coerenti con la propria natura di investitore avente un orizzonte temporale di lungo periodo.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di:

a) Beni immobili strumentali e non strumentali;

b) Beni mobili, rappresentati da:

- Beni mobili d’arte,
- Beni mobili strumentali;
- Altri beni.

c) Attività di natura finanziaria (di seguito il “Patrimonio Finanziario”) detenute a scopo di investimento, rappresentate nello Stato Patrimoniale da:

- Immobilizzazioni finanziarie
 - Partecipazioni in società strumentali
 - Altre partecipazioni
 - Titoli di debito
 - Altri titoli
- Strumenti finanziari non immobilizzati
 - Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale
 - Strumenti finanziari quotati (di debito, di capitale, quote di OICR)
- Crediti finanziari
- Disponibilità liquide

e correlate appostazioni al Fondo Rischi ed oneri di strumenti finanziari derivati di copertura.

ART. 2 - GOVERNANCE

2.1. Ambiti d’azione e responsabilità del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo rappresenta l’organo di “Indirizzo, Coordinamento e Controllo” della Fondazione in materia di gestione del patrimonio.
2. Nell’ambito della politica di investimento:
 - a. definisce e delibera il quadro degli obiettivi di medio-lungo termine derivanti dalle analisi di Asset & Liability Management (di seguito “ALM”), identificando i livelli e le tipologie di rischio ritenuti tollerabili in relazione alla redditività attesa;
 - b. in coerenza con il modello ALM, delibera sulle linee generali della gestione patrimoniale contenute nel Documento Programmatico Previsionale (di seguito il “DPP”);
 - c. delibera i principi generali per la definizione di limiti che, nella Politica di Investimento perseguita dal Consiglio di Amministrazione, assicurino un monitoraggio dei rischi adeguato alla attuazione della gestione del Patrimonio Finanziario in modo coerente con gli obiettivi della Fondazione;
 - d. approva il “Regolamento di gestione del Patrimonio”;
 - e. almeno trimestralmente esercita il controllo, sulla base delle rendicontazioni del Comitato Rischi, degli indicatori di rischio;

- f. delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione gli investimenti o i disinvestimenti in Beni mobili o immobili diversi dal Patrimonio Finanziario che riguardano singolarmente un valore superiore a 1 milione di euro.

2.2. Ambiti d'azione e responsabilità del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo "Esecutivo" della Fondazione in materia di gestione del patrimonio.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. predispone, sulla base delle linee generali definite dal Consiglio di Indirizzo, la proposta di "Regolamento di gestione del Patrimonio";
- b. delibera, sulla base delle linee generali definite dal Consiglio di indirizzo, la "Politica di Investimento";
- c. delibera in merito agli investimenti in attività finanziarie avvalendosi della funzione istruttoria della Commissione Investimenti Finanziari;
- d. delibera gli investimenti in beni mobili ed immobili diversi dal Patrimonio Finanziario che riguardano singolarmente un valore non superiore a 1 milione di euro;
- e. sottopone al Consiglio di Indirizzo le proposte di deliberazione di cui al punto f) del comma 2 dell'art. 2.1;
- f. delibera, con il supporto del Comitato Rischi e della Commissione Investimenti Finanziari, gli indicatori di rischio e le relative soglie e metriche di misurazione;
- g. delibera, con il supporto del Comitato Rischi e della Commissione Investimenti Finanziari, le azioni correttive da porre in essere al superamento delle soglie previste per gli indicatori di rischio;
- h. definisce le modalità di implementazione operativa delle strategie approvate con il DPP derivanti dalle analisi di Asset & Liability Management;
- i. può delegare al Direttore Finanziario attività di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari non immobilizzati entro il limite di un ammontare massimo di Patrimonio Finanziario di euro 20 milioni;
- j. nomina la Commissione Investimenti Finanziari;

- k. delibera l'affidamento di incarichi ad Advisor e Gestori di cui la Fondazione si avvale nella gestione del Patrimonio Finanziario, valutandone periodicamente l'operato;
- l. valuta periodicamente i Gestori selezionati per il portafoglio gestito assumendo le conseguenti decisioni circa la loro permanenza;
- m. esamina con cadenza mensile i risultati della gestione del Patrimonio Finanziario e fornisce rendicontazione dei medesimi, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di indirizzo.

2.3. Ambiti d'azione e responsabilità della Commissione Investimenti Finanziari

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce la Commissione Investimenti Finanziari di cui all'art. 9 del Regolamento Generale e ne determina la durata. La Commissione Investimenti Finanziari rappresenta l'organo "Istruttorio" della Fondazione.

2. La Commissione opera con metodo collegiale ed è composta da un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione. Gli ulteriori componenti possono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione o tra soggetti esterni di comprovata esperienza in materia di investimenti, questi ultimi in numero massimo di due.

3. Alle sedute della Commissione partecipano, con potere di proposta e senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Finanziario.

Alle sedute della Commissione che precedono la convocazione del CDA è chiamato a partecipare il Collegio dei Revisori.

Il medesimo Collegio può essere chiamato a partecipare ad eventuali ulteriori sedute ove il Presidente della Commissione ne ritenga opportuna la presenza in considerazione della natura degli argomenti che devono essere trattati.

La Commissione si avvale del supporto degli Advisor, i quali si esprimono formalmente sulle proposte di investimento sottoposte alla Commissione ed istruite con parere tecnico predisposto dal Direttore Finanziario.

Su decisione del Presidente, alla Commissione Investimenti Finanziari possono essere invitati, con potere di proposta e senza diritto di voto, ulteriori soggetti, interni o esterni, oltre a quelli sopra previsti.

4. La Commissione Investimenti Finanziari:

- a. supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione della politica di investimento;
- b. formula proposte di deliberazione per le materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione;
- c. supporta il Consiglio di Amministrazione nelle attività di controllo, verifica e rendicontazione;
- d. supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione degli indicatori di rischio e delle relative soglie e metriche di misurazione;
- e. supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle azioni correttive da porre in essere al superamento delle soglie previste per gli indicatori di rischio;
- f. seleziona e propone al Consiglio di Amministrazione gli Advisor e Gestori a cui affidare parte del patrimonio della Fondazione e propone le regole del mandato.

Della Commissione Investimenti Finanziari è predisposto apposito verbale di cui è responsabile il Direttore Finanziario.

2.4. Ambiti d'azione e responsabilità del Direttore Finanziario

1. Il Direttore Finanziario è il responsabile della Struttura Operativa Interna dedicata alle attività di gestione del patrimonio, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni in relazione alle attività di investimento. Se per qualsiasi ragione la funzione della Direzione Finanziaria rimane vacante, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla nomina di un nuovo Direttore Finanziario.

2. Nei casi di assenza e/o di impedimento del Direttore Finanziario nonché nelle more della nomina di cui al comma precedente, le funzioni sono attribuite alla figura a tal fine incaricata, con delega scritta e speciale, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

3. Nello specifico, il Direttore Finanziario:

- a. predispone la proposta di ordine del giorno della Commissione Investimenti Finanziari d'intesa con il Direttore Generale e la propone al Presidente; ne supporta le attività e istruisce i temi oggetto di discussione; ne predispone il verbale.

- b. analizza le opportunità di investimento e disinvestimento delle risorse finanziarie della Fondazione con il supporto dei consulenti finanziari e degli Advisor, elabora le conseguenti proposte da sottoporre alla Commissione Investimenti Finanziari;
- c. predispone i flussi informativi per la Commissione Investimenti Finanziari, il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale;
- d. coordina la predisposizione dei report gestionali da sottoporre alla Commissione Investimenti, al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio di Indirizzo al quale vanno rendicontati con cadenza trimestrale i risultati della gestione (art. 2.2, comma 2, lett. o);
- e. monitora l'andamento degli investimenti in portafoglio;
- f. coordina i processi di esecuzione interna degli investimenti e dei disinvestimenti ed esercita i controlli operativi di I livello;
- g. supporta il processo di selezione degli Advisor e dei Gestori esterni e vista la selezione compiuta dalla Commissione Investimenti Finanziari ai sensi dell'art. 2.3, comma 4, lett. d), sottopone al Direttore Generale il testo relativo alla delibera del Consiglio di Amministrazione per l'affidamento e la revoca dei mandati;
- h. cura i rapporti e negozia i contratti e le condizioni con gli istituti creditizi con i Gestori e le altre controparti finanziarie;
- i. svolge operazioni di investimento e disinvestimento nell'ambito delle deleghe esecutive attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello Statuto. Resta inteso che il controvalore del portafoglio investito sulla base di tali deleghe non può superare un controvalore complessivo pari a 20 milioni di Euro, fatto salvo il limite di concentrazione per singolo investimento pari al 25% dell'ammontare massimo investibile in delega.

Le operazioni di investimento e/o disinvestimento potranno riguardare i seguenti strumenti finanziari:

- titoli azionari quotati o oggetto di Offerta Pubblica Iniziale;
- titoli obbligazionari quotati o scambiati in uno più dei principali circuiti di negoziazione;
- valute spot dei principali mercati sviluppati;
- valute a termine (solo vendite per copertura);

- ETF ed ETC quotati;
- Veicoli UCITS con frequenza di negoziazione giornaliera;
- Opzioni call (in vendita solo se coperte).

Provvede ad informare preventivamente nonché a rendicontare le operazioni di investimento e disinvestimento, entro le 24 ore successive, il Direttore Generale ed alla prima seduta utile la Commissione Investimenti Finanziari e il Consiglio di Amministrazione.

2.5. Ambiti d'azione e responsabilità del Comitato Rischi

1. Il Comitato Rischi è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di indirizzo, a cui fa rapporto, ed è incaricato dei controlli di II livello a valere sulle attività poste in essere per la gestione del patrimonio e, se specificamente deliberato, sulle attività erogative.

2. Il Comitato Rischi è composto da 3 membri, di cui almeno due non coinvolti nel processo di investimento. Almeno uno di questi dovrà essere dotata di comprovata esperienza in materia di gestione di rischi finanziari.

3. I componenti del Comitato Rischi restano in carica per tre anni.

4. Nello specifico, il Comitato Rischi:

- a. supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione, aggiornamento e revisione, all'interno della "Politica di Investimento", degli indicatori di rischio e delle relative soglie e metriche di misurazione;
- b. verifica la coerenza dell'Asset Allocation Strategica con le linee guida espone nell'Asset & Liability Management;
- c. monitora il portafoglio finanziario e le attività poste in essere dai Gestori in termini di verifica della coerenza con le linee di investimento stipulate;
- d. concorda con i Gestori la periodicità e la tipologia di reportistica di monitoraggio da produrre;
- e. monitora gli indicatori di rischio e predispone dei report di sintesi sull'andamento di tali indicatori sulla base di quanto previsto all'interno della Politica d'Investimento;

- f. esercita un'attività di monitoraggio specifica con riferimento ai criteri ESG e, in generale, alla sostenibilità del portafoglio complessivo. A tal fine si dota degli strumenti necessari ad una valutazione rigorosa e puntuale dei profili di rischio ambientale, sociale e di governance, sia a livello di singolo strumento d'investimento sia per il Patrimonio Finanziario nel suo complesso;
- g. attiva le procedure di escalation declinate nella "Politica di Investimento" in caso di superamento delle soglie previste per gli indicatori di rischio;
- h. supporta il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Investimenti Finanziari nella definizione delle azioni correttive da porre in essere al superamento delle soglie previste per gli indicatori di rischio;
- i. invia al Consiglio di Indirizzo i report sugli indicatori di rischio;
- j. redige apposita relazione annuale circa l'andamento complessivo della rischiosità di portafoglio da inserire in Nota Integrativa all'interno del bilancio di esercizio.

2.6. Ambiti d'azione e responsabilità dell'Advisor

1. L'Advisor svolge esclusivamente attività di supporto in materia di gestione del patrimonio finanziario ed è incaricato dal Consiglio di Amministrazione in esito a processi di selezione comparativa sulla base dei criteri definiti nel presente Regolamento.

2. L'Advisor è un soggetto completamente autonomo rispetto alla Fondazione, non dispone di deleghe di gestione né può gestire alcuna forma di contratto direttamente o indirettamente attraverso soggetti partecipati. Non fornisce consulenza sugli investimenti ai fini della Dir. 2014/65/UE.

3. L'Advisor supporta le attività istruttorie e di monitoraggio della Commissione Investimenti Finanziari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:

- a. verifica periodica dell'asset allocation strategica in ottica ALM, in coerenza con gli obiettivi finanziari, i requisiti etici e strutturali della Fondazione;
- b. verifica del modello di investimento in comparazione con eventuali alternative; le analisi saranno effettuate in relazione alle specifiche esigenze ed agli obiettivi della Fondazione con particolare riguardo agli aspetti finanziari, di governance dei processi di investimento, di ottimizzazione di portafoglio, di modello gestionale e di controllo;

- c. monitoraggio periodico quali-quantitativo del portafoglio: analisi ex -post degli investimenti e verifica della coerenza tra gli obiettivi raggiunti e l'asset allocation strategica del portafoglio. Le tipologie di informazioni e le modalità di redazione del report saranno concordate con la Fondazione;
- d. supporto nella redazione del documento programmatico previsionale e del bilancio per la parte inerente alla gestione del patrimonio finanziario;
- e. fornitura di report sulla congiuntura macroeconomica e sull'andamento atteso dei mercati finanziari;
- f. supporto nella selezione dei gestori finanziari.

ART. 3 - OBIETTIVI E CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

3.1. Obiettivi generali

1. Il Patrimonio Finanziario della Fondazione è gestito nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto, oltre che delle disposizioni stabilite dal Protocollo di Intesa ACRI/MEF, ed è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. Al fine di perseguire gli scopi statutari, le decisioni di investimento del Patrimonio Finanziario devono uniformarsi a criteri prudenziali di rischio che ne salvaguardino, nel medio-lungo periodo, il valore e la capacità di produrre reddito.
3. La ricerca di redditività complessiva, adeguata ai rischi, indirizza le decisioni di investimento in modo coerente con la natura della Fondazione di investitore di lungo periodo. Gli impieghi del Patrimonio Finanziario devono rispondere ad una attenta pianificazione strategica ed operativa degli obiettivi e delle classi di investimento, in coerenza con l'esigenza di diversificazione del rischio.
4. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, la Fondazione adotta un modello ALM le cui caratteristiche sono declinate all'interno del documento di "Politica di Investimento".

3.2. Modalità e strumenti di gestione del Patrimonio Finanziario

1. La Fondazione gestisce il proprio Patrimonio Finanziario in modo da:

- a. conservarne il valore su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, valutando anche eventuali forme di copertura del rischio;
- b. ottenerne un'adeguata redditività, che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti programmatici.

La gestione del patrimonio può avvenire:

- a. in forma diretta, tramite:
 - I. investimenti in immobilizzazioni finanziarie, in strumenti finanziari ed in impieghi delle disponibilità liquide, per i quali le scelte di investimento e disinvestimento sono operate dal Consiglio di Amministrazione, previa istruzione delle proposte da parte della Commissione Investimenti Finanziaria;
 - II. investimenti in immobilizzazioni finanziarie o strumenti finanziari Mission Related, per tali intendendosi gli investimenti che perseguono contemporaneamente obiettivi di generazione di un'adeguata redditività e scopi istituzionali della Fondazione di Modena nell'ambito di operatività definito all'art.4, comma 3 dello Statuto, anche dando priorità agli scopi istituzionali rispetto agli obiettivi di redditività;
 - III. Investimenti con caratteri analoghi a quelli del punto (ii), che perseguono scopi istituzionali propri del sistema ACRI-Fondazioni e con profili di interesse nazionale, privi di un diretto collegamento al territorio di riferimento della Fondazione di Modena; per tali motivi, rivestono carattere straordinario e sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo.
- d. in forma indiretta, tramite:
 - I. il conferimento di parte del Patrimonio Finanziario in Veicoli di Investimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso), SICAV ((Società di Investimento a Capitale Variabile), UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), UCI (Undetakings for Collective Investment), SIF (Specialized Investment Fund);
 - II. l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari specializzati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.2.

La selezione dei Gestori ai quali affidare mandati di gestione o la amministrazione dei Veicoli di Investimento nei quali sia conferita parte del Patrimonio Finanziario avviene attraverso procedure comparative e nel rispetto dei criteri di professionalità, indipendenza, competenza ed economicità individuati nel presente Regolamento.

La determinazione e l'adozione delle procedure operative, le modalità e i criteri di gestione del Patrimonio Finanziario sono improntati a criteri di massima trasparenza volti a garantire la conoscenza del processo agli Organi della Fondazione.

Le responsabilità operative di gestione del Patrimonio sono separate da quelle connesse all'attività erogativa.

3.3. Principi e criteri di selezione degli investimenti

1. La selezione degli investimenti e disinvestimenti del Patrimonio Finanziario è effettuata in coerenza con i principi ed i criteri generali definiti nel presente Regolamento ed in accordo con la "Politica di Investimento" approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I principi a cui la Fondazione si ispira nella selezione degli investimenti sono:

- a. salvaguardia del Patrimonio;
- b. adeguata redditività, finalizzata a contribuire alla generazione delle risorse attese per lo sviluppo dei progetti erogativi della Fondazione. Nel rispetto di tale principio l'investimento che la Fondazione effettuerà in strumenti Mission Related dovrà riguardare quote del Patrimonio Finanziario determinate nella misura massima del 5%, in modo tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di redditività attesi delineati nel DPP;
- c. pianificazione temporale dell'impiego del Patrimonio;
- d. diversificazione;
- e. trasparenza ed eticità;
- f. competizione/comparazione tra opportunità alternative;
- g. collegamento funzionale agli obiettivi della Fondazione;
- h. bilanciamento tra breve e medio/lungo periodo;
- i. assunzione e gestione del rischio;
- j. copertura del rischio.

3. Nel rispetto dei principi su definiti, la Fondazione seleziona gli investimenti in funzione dei seguenti criteri:

- a. rischio: il rischio intrinseco dell'investimento, nelle sue diverse componenti, rappresenta un elemento fondamentale di valutazione che va considerato nei termini all'interno dell'analisi ALM;
- b. rendimento atteso: la redditività attesa dall'investimento va valutata al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale) e messa in correlazione con il rischio intrinseco dell'investimento;
- c. flussi finanziari attesi: la distribuzione nel tempo di uscite ed entrate finanziarie relative a un investimento richiede una attenta valutazione al fine di considerare l'impatto della decisione sulla liquidità complessiva e la generazione di risorse per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- d. liquidabilità: l'investimento deve essere valutato anche in termini di liquidabilità, in relazione agli impegni derivanti dall'attività istituzionale, ai tempi necessari per la sua smobilizzazione, ai potenziali oneri di liquidazione (perdite di valore e/o oneri aggiuntivi);
- e. trasparenza: la trasparenza delle caratteristiche dell'investimento e delle sue implicazioni dirette e indirette devono rappresentare condizioni determinanti nel processo di selezione di un investimento.

4. I principi ed i criteri di selezione degli investimenti delineati nel presente Regolamento sono declinati in dettaglio nella "Politica di Investimento" della Fondazione. Tale Politica definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari e non nei quali è possibile investire il Patrimonio Finanziario nonché i limiti definiti in un'ottica di misurazione e contenimento dei rischi.

3.4. Indebitamento

1. La Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra entrate ed uscite di cassa. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento del Patrimonio Finanziario, determinato ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 13 alla data più recente tra il 31 dicembre dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno in corso.

3.5. Operazioni in derivati

1. L'operatività in derivati della Fondazione è limitata alle operazioni di copertura, effettuate con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, oppure ad operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

2. Tali limitazioni all'uso di operazioni in derivati non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di Investimento Collettivo disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio²¹ affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, ad intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE.

3.6. Diversificazione degli investimenti

1. La Fondazione adotta una politica di investimento basata su un'adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.

2. La Fondazione, adeguandosi a quanto previsto nel "Protocollo di Intesa ACRI/MEF", non investe una porzione superiore ad un terzo del Patrimonio Finanziario, determinato ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 13 alla data più recente tra il 31 dicembre dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno in corso, in strumenti finanziari di qualsiasi natura emessi o gestiti da una società o da società appartenenti al medesimo gruppo.

3. Con riferimento agli investimenti effettuati in forma diretta la Fondazione definisce, nella "Politica di Investimento", i limiti di concentrazione massima per classe di investimento (azioni, obbligazioni, fondi, etf...) e per ogni singolo investimento. Con riferimento alla porzione di Patrimonio Finanziario gestita indirettamente, la Fondazione declina, nell'affidamento di mandati a Gestori e nella sottoscrizione di strumenti finanziari gestiti da operatori professionali, i limiti di concentrazione per classe di investimento e per altre tipologie di qualificazione degli investimenti (Paese, settore di attività...).

4. La strategia di composizione del portafoglio (asset allocation) è supportata da una approfondita analisi dei rendimenti e dei rischi delle diverse categorie di attività disponibili per l'investimento, tenendo altresì conto della volatilità e delle correlazioni in essere tra le diverse classi di attività finanziarie.

5. Qualora l'investimento in forma indiretta comporti il conferimento di parte del Patrimonio Finanziario in Veicoli di investimento che richiedano l'indicazione, da parte della Fondazione, di componenti di organismi deputati al controllo (e non alla gestione), la Fondazione designerà soggetti aventi caratteristiche di professionalità adeguate al ruolo.

3.7. Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti

1. La Fondazione persegue i propri scopi statuari attraverso una gestione oculata del Patrimonio Finanziario che tiene conto del trade-off rischio/rendimento. A tal fine la Fondazione si avvale di un modello di gestione dei rischi derivanti dagli investimenti basato un insieme di risk limit oggetto di monitoraggio periodico.

2. I risk limit possono attenersi alle seguenti aree:

- a. dimensionamento massimo dei portafogli di investimento;
- b. grado di concentrazione massima per classe di investimento (azioni, obbligazioni, fondi) e per ogni singolo investimento;
- c. duration massima degli strumenti finanziari detenuti;
- d. divise ammesse;
- e. rating minimo ammesso;
- f. massima esposizione in strumenti non quotati;
- g. grado di liquidità degli strumenti finanziari.

3. La Fondazione declina i dettagli sulle metriche utilizzate per la stima e i relativi risk limit nella “Politica d’Investimento”.

3.8. Investimenti in beni mobili non finanziari ed immobili

1. La Fondazione può investire una porzione del proprio Patrimonio in:

- a. Beni immobili strumentali e non strumentali;
- b. Beni mobili, rappresentati da:
 - Beni mobili d’arte;
 - Beni mobili strumentali;
 - Altri beni.

2. Nel selezionare tali investimenti la Fondazione considera gli obiettivi di redditività attesa delineati nel DPP e destina ad investimenti in beni mobili ed immobili quote del Patrimonio tali da non pregiudicare l'ottenimento di tali obiettivi.

3. La Fondazione rispetta il limite di investimento in beni immobili non strumentali di una quota non superiore al quindici per cento del proprio Patrimonio.

4. La Fondazione valuta, nell'investimento in beni mobili ed immobili:

- la natura della controparte contrattuale;
- la destinazione d'uso.

ART. 4 - PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DI ADVISOR E DI GESTORI AMMINISTRATIVI DI VEICOLI DI INVESTIMENTO

La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi di gestione indicati nel DPP, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, di Advisor esterni e, qualora siano conferite risorse in Veicoli di Investimento, di Gestori Amministrativi di tali veicoli. Tali soggetti sono scelti con procedure comparative trasparenti ed imparziali ed in base a principi e criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

4.1. Principi di selezione di Advisor e di Gestori di Veicoli d'Investimento

1. La Fondazione nella scelta di Advisor e Gestori di Veicoli di Investimento si basa sui seguenti principi:

- a. **indipendenza:** l'impiego di professionalità esterne è finalizzato al perseguimento degli obiettivi di investimento definiti nel DPP e risponde all'esclusivo interesse del raggiungimento di tali obiettivi. A tal fine vengono individuate le soluzioni più opportune per prevenire ed escludere situazioni di conflitto di interessi;
- b. **trasparenza:** precedentemente all'avvio dei processi di individuazione di soggetti esterni a supporto della gestione degli investimenti, le modalità di selezione prescelte vengono definite dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Commissione Investimenti Finanziari e del Direttore Finanziario, ed applicate nel processo di selezione;
- c. **competizione/comparazione:** salvo casi eccezionali espressamente motivati, l'individuazione dei soggetti esterni è attivata attraverso una procedura selettivo/comparativa che sulla base di criteri di selezione predefiniti scelti coinvolge un numero adeguato di candidati (almeno 3) al fine di effettuare una comparazione tra le differenti proposte e pervenire all'identificazione della soluzione più idonea.

4.2. Criteri di selezione dell'Advisor e/o del Gestore del veicolo di investimento dedicato e/o del Gestore

1. Nel rispetto dei principi definiti, la Fondazione effettua la scelta di Advisor e di Gestori di Veicoli di Investimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) professionalità;
- b) curriculum societario;
- c) performance (non si applica all'Advisor);

- d. d) team;
- e. e) indipendenza;
- f. f) modalità di monitoraggio;
- g. g) economicità dell'offerta.

ART. 5 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita il controllo trimestrale sull'allocazione del Patrimonio Finanziario, riscontrando i risultati conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischio e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione determinati nel DPP e con la strategia ALM.
2. Il Direttore Finanziario, con l'ausilio dell'Advisor e dei Gestori incaricati della gestione del Patrimonio Finanziario, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di acquisire direttamente ogni opportuno chiarimento.
3. Il Comitato Rischi monitora gli indicatori di rischio e predispone i relativi report sulla base di quanto previsto dall'art. 2.5 del presente Regolamento.
4. Il Comitato Rischi esercita un'attività di monitoraggio specifica con riferimento ai criteri ESG ed, in generale, alla sostenibilità del portafoglio complessivo, come previsto dall'art. 2.5 del presente Regolamento.
5. Il Collegio dei Revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del Patrimonio Finanziario.
6. Il Consiglio di Amministrazione esamina con cadenza almeno mensile i risultati dell'attività gestionale, diretta ed indiretta, e fornisce rendicontazione

ART. 6 - PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet della Fondazione.

ART. 7 - GLOSSARIO

Advisor:	soggetto indipendente incaricato di fornire un servizio di consulenza in merito alle strategie di investimento ed alla loro implementazione, con particolare riferimento alla consulenza nell'attività di asset allocation e di monitoraggio del portafoglio.
Asset & Liability Management (ALM)	processo di verifica e definizione dell'allocazione strategica del Patrimonio Finanziario della Fondazione coerente con gli obiettivi della stessa in termini di salvaguardia del patrimonio, redditività e profilo temporale dei flussi di cassa in un orizzonte di medio-lungo periodo.
Autorità di Vigilanza:	l'autorità prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999.
Consulente finanziario:	soggetto indipendente incaricato di fornire un servizio di consulenza in materia di investimenti, intesa ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f del TUF con riguardo a titoli quotati e fondi Ucits.
Controlli operativi di I livello:	sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle strutture operative. Tali strutture nel corso dell'operatività giornaliera devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Controlli operativi di II livello:	hanno l'obiettivo di assicurare: la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.
Derivato:	contratto finanziario il cui valore dipende da quello di un'attività sottostante negoziata.
Fair value:	il paragrafo 9 dell'IFRS 13 definisce il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
Fondazione:	la persona giuridica di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999.
Società bancaria conferitaria:	la società come definita all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999.
Territorio di riferimento:	le fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine. In relazione alla propria tradizione storica ed alla propria dimensione, ognuna definisce gli ambiti di operatività nonché condizioni e modalità secondo cui partecipa alle iniziative sovra territoriali anche in collaborazione con le altre Fondazioni, italiane e straniere.